



Circolo degli Esteri

29 settembre 2016

AZIONE LEGALE DI 11 SOCI PER L'ANNULLAMENTO DEL NUOVO STATUTO

Come si ricorderà (Notiziario del Consiglio Direttivo del 23 giugno 2016), il Circolo, con atto notificato il 22 giugno scorso, è stato citato davanti al Tribunale di Roma dai Soci Antonio D'Andria, Eugenio D'Auria, Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres, Enrico Gerardo De Maio, Anna Della Croce di Dojola, Roberto Di Leo, Stefano Mortari, Armando Sanguini, Felice Scauso, Roberto Szydowski D'Astore, Francesco Paolo Trupiano.

I predetti Soci hanno chiesto al Tribunale di annullare quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 29 febbraio scorso, in particolare lo Statuto da essa approvato ed entrato in vigore il 19 marzo 2016. Avevano anche chiesto al Tribunale di sospendere cautelativamente l'esecuzione del nuovo Statuto e degli atti conseguenti, tra i quali è ricompresa in particolare la Convenzione tra il Ministero e il Circolo del 3 maggio scorso.

Con successivo ricorso notificato il 3 agosto 2016, i predetti Soci hanno chiesto specificamente l'emissione di provvedimento cautelare di sospensiva degli atti suddetti.

La richiesta di sospensiva è stata discussa nell'udienza del 30 agosto e il Tribunale ha ora comunicato di averla rigettata con le seguenti motivazioni:

- "... il procedimento seguito in fase di convocazione e di svolgimento delle operazioni assembleari non appare in contrasto con la legge né con specifiche disposizioni dello Statuto".
- "... le scelte di merito che hanno trovato espressione nella delibera impugnata non possono considerarsi in contrasto né con le disposizioni statutarie né con norme inderogabili di legge... le modifiche in concreto approvate non violano alcuna disposizione di legge, neppure sotto il profilo della sottrazione all'Assemblea del potere di adottare modifiche statutarie."

Segue il testo completo della decisione del Tribunale.



!

TRIBUNALE DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

Il G. I.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/8/16;

rilevato che Eugenio D'Auria e altri associati della Associazione Circolo degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno chiesto, ai sensi dell'art. 23 c.c., la sospensione dell'esecuzione della delibera adottata dall'assemblea il 19/5/12, con la quale era stato modificato lo statuto, e degli atti che l'avevano preceduta, nell'ambito del giudizio di merito già introdotto al fine di accertare l'invalidità degli stessi atti;

che l'associazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;

visti gli atti i documenti e le note prodotte dalle parti;

ritenuto che le richieste dei ricorrenti non possono trovare accoglimento, dovendosi reputare, allo stato, insussistente il presupposto del *funus boni iuris*, inteso come delibazione, necessariamente sommaria, della fondatezza delle domande spiegate, relativo ai diritti da esse fatti valere nel merito;

che, invero, non sono ravvisabili i profili di invalidità posti in evidenza dai ricorrenti né sotto il profilo del procedimento di formazione della volontà assembleare né sotto quello del contenuto della delibera;

che, con riguardo al primo aspetto, premesso che non rilevano, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, eventuali violazioni della normativa statutaria commesse dall'organo amministrativo con riguardo a precedente convocazione richiesta da alcuni associati che non avrebbe avuto seguito, il procedimento seguito in fase di convocazione e di svolgimento delle operazioni assembleari non appare in contrasto con la legge né con specifiche disposizioni dello statuto;



che, infatti, lo statuto, come non è in contestazione, prevede espressamente la possibilità di espressione del voto per corrispondenza, nel cui genere deve essere compreso anche il voto telematico come pacificamente avvenuto in occasione delle precedenti delibere adottate dall'assemblea, e che gli effetti negativi di tale possibilità posti in evidenza dai ricorrenti sotto il profilo del sostanziale impedimento di un regolare svolgimento del dibattito assembleare e della limitazione della scelta riservata all'organo deliberativo riunito in assemblea all'approvazione o al dissenso in toto in ordine alle modifiche statutarie proposte, senza possibilità di apportare modifiche o innovazioni parziali, oltre ad essere un'inevitabile conseguenza della necessaria unitarietà del progetto sottoposto all'approvazione dei soci, da un lato, devono ritenersi limitati dallo svolgimento, in concreto, dell'ampio dibattito preassembleare che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente, ha preceduto lo svolgimento dell'assemblea e, dall'altro, attuando un ragionevole contemperamento degli interessi degli associati in considerazione del loro elevato numero e del loro luogo di residenza, non può ritenersi in contrasto con i principi statuari e codicistici che riservano a tale organo la competenza a deliberare sulle modifiche dello statuto;

che, d'altra parte, le scelte di merito che hanno trovato espressione nella delibera impugnata non possono considerarsi in contrasto né con le disposizioni statuarie né con norme inderogabili di legge, atteso che le modalità organizzative originariamente previste all'atto della costituzione e le modalità di svolgimento dell'attività associativa, così come i suoi scopi, ben possono essere modificati attraverso modifiche statuarie e che le modifiche in concreto approvate non violano alcuna disposizione di legge, neppure sotto il profilo della sottrazione all'assemblea del potere di adottare modifiche statuarie;

che, in particolare, la limitazione del diritto dei soci di richiedere la convocazione dell'assemblea per l'adozione di modifiche statuarie una sola volta nell'arco del triennio di durata delle cariche associative non esclude il potere ad essi riservato dalla legge, ma ne disciplina le modalità attuazione secondo criteri che ben possono essere determinati nello statuto;

che il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento;

P.Q.M.

visto l'art. 23 c.c., respinge il ricorso. Si comunichi alle parti.



Il giudice istruttore

Dott. Stefano Cardinali

